

**Cass., sez. I, 8 marzo 2016, n. 4520.**

**OMISSIS**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

R.R., con citazione notificata l'11 settembre 2009, ha convenuto in giudizio la società P., impugnando la delibera di approvazione del bilancio relativo all'anno 2008 ed ogni atto presupposto. La società non si è costituita nel giudizio. E' intervenuta Ra.Mi. che ha resistito alla domanda attorea.

Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inesistente la citazione perché notificata su richiesta dell'avv. G. C. che era privo di ius postulandi, non essendo procuratore della parte.

Il gravame di R.R. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenza 11 aprile 2013, secondo la quale l'avv. C.i che aveva richiesto la notifica della citazione era privo di poteri perché non menzionato nella procura ad litem né altrove.

Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; la società P. e Ra.

M. non hanno svolto difese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nell'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto inesistente la notifica della citazione, in quanto effettuata su impulso di un soggetto (avv. C.) non identificabile con la parte né con il procuratore della stessa (avv. L.), mentre, al contrario, la parte ad istanza della quale doveva ritenersi effettuata era certa e identificabile con R. R., risultando dal registro UNEP che la notifica era stata richiesta dalla sua procuratrice (avv. L.) il 9 settembre 2009 (ed anche la cartolina di ritorno era intestata al medesimo avvocato).

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si è immotivatamente discostata dal principio di diritto, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se risulta egualmente certa - come nel caso in esame - la parte ad istanza della quale

essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione (v. Cass. (n. 10004/2011, n. 14449/2006, n. 164 e 7549/2005).

La sentenza impugnata è, quindi, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2016